Lavoratori extracomunitari – Nota Inail n. 1819/2012

6 Aprile 2012

L`Inail ha diramato l`allegata nota n. 1819/2012, con la quale viene chiarito che il Ministero del lavoro ritiene applicabile la tutela assicurativa prevista per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale ed operanti all`estero in Paesi extracomunitari con i quali non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale (d.l. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.398/1987) anche ai lavoratori extracomunitari.
L`estensione della tutela attiene i lavoratori extracomunitari:
? in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
? privi dello status di “soggiornanti di lungo periodo””, ma in possesso di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro.
Tale orientamento scaturisce dal fatto che la normativa in materia per i lavoratori italiani è applicata anche ai lavoratori comunitari, in ottemperanza del divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dal Trattato dell`Unione Europea, e dall`osservanza del principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana, richiamato anche nel Testo Unico sull`Immigrazione.
Le istruzioni già impartite nel merito dall`Istituto per i lavoratori italiani sono, pertanto, applicate anche ai lavoratori extracomunitari operanti all`estero in Paesi extracomunitari con i quali non sia stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale.
La nota precisa che la retribuzione imponibile da prendere a base per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per tali lavoratori extracomunitari è la retribuzione convenzionale di cui all`articolo 4 della legge n. 398/1987, determinata annualmente con apposito decreto ministeriale, in merito al quale è emanata dall`Inail apposita circolare.

6029-NOTA_INAIL_1819_12.pdfApri